



Cod. NC7/O11  
Cod. Area Legale /ne

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0001246**  
**Data: 08/11/2013**

Alla REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale delle Risorse  
Agricole e Alimentari  
Dipartimento Regionale degli Interventi  
Infrastrutturali per l'Agricoltura  
Servizio IV - Interventi di Sviluppo Rurale  
ed Azioni Leader  
Viale Regione Siciliana, 2771  
**90145 PALERMO**

e p. c.:

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di  
**AGRIGENTO-CALTANISSETTA - CATANIA**  
**ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA**  
**SIRACUSA - TRAPANI**

**Oggetto:** Rif. Vs. nota n. 29291 del 27 settembre 2013 – Competenza dell'architetto per progettazione e/o direzione lavori di impianti fotovoltaici e microeolici.

In riferimento al quesito posto si espone quanto segue:

1. Preliminarmente occorre osservare che, fermo restando quanto espresso in materia di competenze negli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), all'art. 5 prevede che *"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"* non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per dette prestazioni nè indicando, in maniera chiara, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza;
2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica *"strettamente connesse con singoli fabbricati"* parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento è da ritenersi valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di *"edilizia civile"* di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò



incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto relativo alle competenze degli architetti nella materia impiantistica, affermando che: *"...pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, **deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa**, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"*.

**3.** La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale *"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"* ed ancora *"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"* (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).

Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che incomincia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).

**4.** Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo, ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.

La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: *"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"*..... *"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi*



*ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."*  
*"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."*

**5.** Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunta un'ulteriore riflessione sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico, contemplata da specifiche disposizioni di legge.

Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione.

L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.

Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad elementi architettonici.

Pare ovvio come in siffatto contesto l'architetto recuperi un ruolo determinante essendo in possesso delle conoscenze e degli strumenti necessari per poter rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.

**6.** Con riferimento agli impianti microeolici, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti del territorio.

Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la valutazione di aspetti legati all'impatto



visivo, ovvero le variazioni di altezza, forma e colore dell'impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, ponendo attenzione anche allo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell'impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione.

La collocazione in un determinato contesto territoriale di un impianto eolico attiene a valutazioni strettamente legate alle competenze dell'architetto, e ciò non solo quando l'impianto è da collocare in un'area naturale con rilevanti valori estetici o a vocazione turistica.

Si aggiunga, inoltre, che il c.d. "microeolico" si riferisce a quelle attività progettuali che coinvolgono l'ambiente naturale ed il paesaggio e già solo per questa loro specifica peculiarità dovrebbero rientrare, a parte la progettazione delle macchine per la produzione dell'energia eolica, nella competenza dell'architetto.

L'art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni dell'ingegnere così come, in modo analogo e più puntuale, precisato nell'art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione dei lavori di "impianti industriali" intendendosi per essi un complesso di macchine, mezzi ed addetti volti allo sfruttamento di risorse naturali ed energetiche, per trasformarle in prodotti finiti, o seguendo procedimenti chimico-fisici o tramite processi di fabbricazione e/o montaggio.

Occorre quindi valutare se un impianto eolico possa essere considerato un impianto industriale ed entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione; a ben vedere esso è costituito da un limitato numero di macchine (pale eoliche) che, se valutate nella loro singolarità, sono ben lontane dal poter essere paragonate ad "un edificio o complesso industriale".

In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si può che affermare la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenendo, quindi, ammissibile per l'architetto svolgere attività di progettazione di un impianto fotovoltaico o di un impianto microeolico, omettendosi le macchine, se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento*

*Lavoro, compensi e competenze professionali*

(arch. Pasquale Caprio)

*Il Consigliere Segretario*

(arch. Franco Frison)

*Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento*

(arch. Raffaele Frasca)